



STUDIO DOVERA
Commercialisti associati

**DL 12.7.2018 n. 87
(c.d. “decreto dignità”)
conv. L. 9.8.2018 n. 96 -
Novità in materia
fiscale e di agevolazioni**

1 PREMESSA

Il DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”) è stato convertito nella L. 9.8.2018 n. 96, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 87/2018 è entrato in vigore il 14.7.2018, mentre la L. 96/2018 è entrata in vigore il 12.8.2018. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità contenute nel DL 87/2018 convertito in materia fiscale e di agevolazioni.

Nella successiva circolare saranno analizzate le novità del DL 87/2018 convertito in materia di lavoro.

2 NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI

Di seguito si riepilogano le novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nel DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”), come modificato in sede di conversione nella L. 9.8.2018 n. 96.

Argomento	Descrizione
Esonero dallo <i>split payment</i> per i compensi soggetti a ritenuta fiscale	L'art. 12 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito introduce il co. 1-sexies nell'art. 17-ter del DPR 633/72 al fine di prevedere l'esonero dal meccanismo dello <i>split payment</i> per le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/73. Meccanismo dello <i>split payment</i> Il meccanismo dello <i>split payment</i> prevede che per le operazioni effettuate nei confronti dei cessionari o committenti individuati dall'art. 17-ter co. 1, 1-bis e 1-quinquies del DPR 633/72 (es. Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici economici, fondazioni partecipate dalla PA, società controllate o partecipate dalla PA, enti pubblici gestori di demanio collettivo con esclusione delle operazioni afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico), per le quali tali soggetti non siano debitori d'imposta, l'IVA sia versata da questi ultimi con le modalità previste dal DM 23.1.2015. Ritenute fiscali interessate dall'esonero L'esonero dalla scissione dei pagamenti riguarda i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/73 (es. compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, come dottori commercialisti, avvocati, notai, ecc.). Si ritiene non siano ricomprese le provvigioni corrisposte ad agenti, mediatori e rappresentanti di commercio assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ex art. 25-bis del DPR 600/73. Decorrenza Dal tenore letterale della disposizione in commento, l'esonero dovrebbe applicarsi alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 87/2018).
Rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti	L'art. 11-bis del DL 12.7.2018 n. 87, inserito in sede di conversione in legge, conferma il rinvio dall'1.7.2018 all'1.1.2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione, già previsto dal DL 28.6.2018 n. 79. Rinvio limitato alle cessioni di carburante presso impianti stradali L'art. 1 co. 2 della L. 96/2018, di conversione del DL 87/2018, prevede espres-



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	samente l'abrogazione del suddetto DL 79/2018, con il quale era stato disposto il rinvio, dall'1.7.2018 all'1.1.2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione. Tuttavia, le medesime disposizioni confluiscono nell'art. 11-<i>bis</i> del DL 87/2018 convertito, confermando il rinvio dell'obbligo all'1.1.2019. In particolare, vengono modificati i co. 917 lett. a) e 927 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati a seguito del DL 79/2018, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato. Cessioni di carburante con fattura elettronica dall'1.7.2018 Il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica non riguarda la generalità delle cessioni di carburante. Resta fermo, infatti, con decorrenza dall'1.7.2018, l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, diverse da quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale. Obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili A decorrere dall'1.7.2018, si ricorda che per gli acquisti di carburanti (compresi quelli effettuati presso impianti di distribuzione stradale) è previsto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del relativo costo (art. 1 co. 923 della L. 205/2017).
Fatture elettroniche escluse dall'obbligo di registrazione	L'art. 11 co. 2-<i>bis</i> del DL 12.7.2018 n. 87, inserito in sede di conversione in legge, prevede che "i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 siano esonerati dall'obbligo di annotazione delle fatture medesime nei registri di cui agli artt. 23 (registro delle vendite) e 25 (registro degli acquisti) del DPR 633/72. A tal fine, viene aggiunto il co. 3-<i>ter</i> all'art. 1 del DLgs. 127/2015. Ambito soggettivo di applicazione Si osserva, tuttavia, che l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in argomento non appare del tutto chiaro, considerato che l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, nel testo modificato dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017), non richiama un obbligo comunicativo, bensì l'obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal 2019 per la generalità dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia. Decorrenza Non appare del tutto chiara neppure la decorrenza dell'esonero in argomento.
Comunicazione dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018 - Rinvio del termine	L'art. 11 co. 1-2 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito modifica il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture, di cui all'art. 21 del DL 78/2010, per il terzo trimestre 2018 e specifica i termini di invio della medesima comunicazione per i soggetti IVA che si sono avvalsi della facoltà di effettuare l'invio dei dati del 2018 con cadenza semestrale. Quadro normativo Ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010, la comunicazione dei dati delle fatture è trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con l'eccezione del secondo trimestre, per il quale l'invio è fissato al 16 settembre. Tuttavia, l'art. 1 co. 932 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per evitare sovrapposizioni con altri adempimenti, ha posticipato dal 16.9.2018 al 30.9.2018 la scadenza per la trasmissione dei dati del secondo trimestre 2018 (termine



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	differito all'1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica). Nuovi termini di invio per la comunicazione "trimestrale" L'art 11 co. 1 del DL 87/2018 convertito posticipa dal 30.11.2018 al 28.2.2019 il termine di invio dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018, per i soggetti IVA che per il 2018 trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale. Tali soggetti, dunque, inviano la comunicazione relativa alle fatture emesse e ricevute nel 2018 entro i seguenti termini: • 31.5.2018, per il primo trimestre; • 30.9.2018, per il secondo trimestre (termine differito all'1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica); • 28.2.2019, sia per il terzo che per il quarto trimestre 2018. Termini di invio per la comunicazione "semestrale" L'art. 11 co. 2 del DL 87/2018 convertito, modificando l'art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 16.10.2017 n. 148, esplicita i termini di invio della comunicazione dei dati delle fatture per i soggetti che, per il 2018, hanno optato per la trasmissione con cadenza semestrale. Per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di invio semestrale prevista dal medesimo art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2017, sono espressamente previsti i seguenti termini di invio: • 30.9.2018, per i dati del primo semestre 2018 (termine differito all'1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica); • 28.2.2019, per i dati del secondo semestre 2018. Abolizione dell'obbligo comunicativo dal 2019 Si ricorda che, a partire dall'anno 2019, in ragione dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita (art. 1 co. 916 della L. 205/2017).
Comunicazione dei dati delle fatture - Esonero per i piccoli produttori agricoli in regime speciale	Con il DL 12.7.2018 n. 87 convertito vengono ampliate le ipotesi di esonero dall'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture. Estensione dell'esonero ai produttori agricoli non "montani" Ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010, l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica alla generalità dei soggetti passivi IVA. A livello normativo, l'unica ipotesi di esonero precedentemente prevista riguardava i produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 11 co. 2-ter e 2-quater del DL 87/2018, inserite in sede di conversione in legge, l'esonero dall'obbligo comunicativo viene esteso alla generalità dei produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 e che, in applicazione di tale regime, già beneficiano dell'esonero dalla maggior parte degli adempimenti IVA. I soggetti interessati sono i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (ovvero in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un ammontare di volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, composto per almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72. Tali soggetti, dunque, non saranno più tenuti a comunicare i dati delle autofatture ricevute dai relativi cessionari. A tal fine: • è abrogato il co. 8-bis dell'art. 36 del DL 179/2012;



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	• è modificato l'art. 21 co. 1 del DL 78/2010. L'obbligo comunicativo dovrebbe continuare ad applicarsi nei modi ordinari laddove gli stessi produttori agricoli, pur in presenza dei requisiti previsti, abbiano scelto di non avvalersi del regime speciale di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72. Decorrenza L'esonero viene disposto con decorrenza dall'1.1.2018. Pertanto, i produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 sono esonerati dall'obbligo comunicativo per le autofatture relative all'anno 2018.
Iper-ammortamenti - Recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni	Con l'art. 7 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito viene introdotto il requisito della territorialità degli investimenti per la fruizione dell'iper-ammortamento e la previsione del recupero dell'agevolazione in caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione all'estero dei beni agevolati. Requisito della territorialità Viene infatti stabilito che l'iper-ammortamento, di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (prorogato dalla L. 205/2017), spetta a condizione che i beni agevolati siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper-ammortamento. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Pertanto, l'iper-ammortamento di cui si è già beneficiato deve essere restituito interamente. Ipotesi di esclusione Tale meccanismo di "recapture" non si applica: • in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017 (anche nell'ipotesi di delocalizzazione); • qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. Decorrenza Le suddette disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018).
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo -	Per effetto dell'art. 8 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito, non sono più considerati ammissibili, ai fini del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Beni immateriali



Argomento	Descrizione
Esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo <i>segue</i>	Si tratta, nello specifico, delle spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta in esame, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio. Nozione di gruppo Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art. 5 co. 5 del TUIR. Decorrenza Le suddette disposizioni si applicano, in deroga all'art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14.7.2018 (vale a dire dal 2018, per i soggetti "solari"), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 14.7.2018, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
Imprese beneficiarie di aiuti di Stato - Limiti alla delocalizzazione	Con l'art. 5 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito vengono introdotti, nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato, nuovi limiti alla "delocalizzazione", da intendersi come il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. Delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione europea Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Il limite, precisa la Relazione illustrativa al "DL dignità", trova applicazione indipendentemente dalla forma dell'investimento (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.) e dalle modalità di erogazione (essendo riferibile anche a quelle c.d. "automatiche" o "a sportello"). Si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Delocalizzazione al di fuori di uno specifico sito Fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale che europeo (ivi inclusi gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo), entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. Maggiorazione dell'importo da restituire L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali. Benefici concessi anteriormente al 14.7.2018 Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all'art. 1 co. 60 della L. 27.12.2013 n. 147, la quale: • limita la decadenza del beneficio alle delocalizzazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, effettuate entro tre anni dalla concessione; • è riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale; • è condizionata al verificarsi di una riduzione del personale pari almeno al 50%.
Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2018	Con l'art. 12-<i>bis</i> del DL 12.7.2018 n. 87, inserito in sede di conversione in legge, viene estesa anche all'anno 2018 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2017, i crediti: • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore. Disposizioni attuative A differenza degli scorsi anni, l'applicazione anche nel 2018 della disciplina in esame non è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ma vengono direttamente richiamate le modalità attuative previste dal DM 24.9.2014. La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata: • a decorrere dal 12.8.2018 (data di entrata in vigore della L. 96/2018); • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.12.2017; • qualora la somma affidata all'Agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;



Argomento	Descrizione
	• su richiesta del creditore, che dovrà presentare all'Agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica amministrazione debitrice.
Modifiche alla disciplina del "redditometro" <i>segue</i>	L'art. 10 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito ha apportato alcune modifiche in materia di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. "redditometro"). Viene infatti abrogato il DM 16.9.2015, attuativo dell'accertamento sintetico così come riformato dal DL 78/2010, che cessa di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal periodo d'imposta 2016. Esso, pertanto, continua ad operare per gli accertamenti sino al periodo d'imposta 2015, i cui termini di decadenza, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, spirano il 31.12.2020. Viene inoltre stabilito che, in ogni caso, l'abrogazione non opera per gli inviti a comparire e per gli altri atti che per legge vanno notificati al contribuente, per gli anni d'imposta sino al 2015. Nel contempo, viene modificato il co. 5 dell'art. 38 del DPR 600/73, prevedendo che i decreti attuativi dell'accertamento sintetico devono essere approvati <i>"sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti"</i>.
Abrogazione delle società sportive dilettantistiche lucrative	L'art. 13 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito abroga l'intera disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL), nuovo soggetto giuridico istituito a decorrere dal 2018 dall'art. 1 co. 353-360 della L. 205/2017. L'intervento coinvolge: • sia le disposizioni civilistiche (natura del soggetto e previsioni statutarie); • quanto quelle fiscali (dimezzamento dell'aliquota IRES, riduzione dell'aliquota IVA ordinaria su determinati servizi resi, trattamento dei compensi corrisposti ai collaboratori). Decorrenza La citata disciplina è abrogata dal 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), salvo la norma sul dimezzamento dell'aliquota IRES che ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 14.7.2018 (ossia dal 2018). Nella sostanza, la disposizione non ha mai trovato applicazione in quanto entrata in vigore dal 2018 e dal medesimo periodo abrogata. Fondo per le società sportive dilettantistiche non lucrative Le maggiori risorse derivanti dall'abrogazione della predetta normativa sono destinate ad un apposito fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (non lucrative).
Apparecchi per il gioco lecito - Aumento del PREU	L'art. 9 co. 6 del DL 12.7.2018 n. 87 convertito incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) e b) del RD 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS). Per gli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS (c.d. AWP, <i>Amusement With Prizes</i>), la misura del PREU, precedentemente pari al 19%, viene infatti fissata: • nel 19,25% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.9.2018; • nel 19,60% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019;



Argomento	Descrizione
	• nel 19,68% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2020; • nel 19,75% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2021; • nel 19,60% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2023. Per gli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS (c.d. VLT, <i>Video Lottery Terminal</i>), la misura del PREU, precedentemente pari al 6%, viene invece fissata: • nel 6,25% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.9.2018; • nel 6,65% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019; • nel 6,68% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2020; • nel 6,75% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2021; • nel 6,60% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2023.